

COMMISSIONI RIUNITE

ATTIVITÀ PRODUTTIVE (X) — AFFARI SOCIALI (XII)

5.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 21 NOVEMBRE 1991

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA X COMMISSIONE
MICHELE VISCARDI

INDICE

	PAG.		PAG.
Sostituzioni:		Buffoni ed altri: Norme per disciplinare l'impiego dell'amianto, la rimozione e lo smaltimento dei materiali contenenti amianto, nonché l'adozione di dispositivi di protezione in attuazione della direttiva 83/477/CEE (4014);	
Viscardi Michele, <i>Presidente della X Commissione</i>	3	Strada ed altri: Norme per il divieto di estrazione, di impiego e di commercializzazione dell'amianto e di manufatti e di prodotti contenenti amianto e per l'attuazione di un piano di decontaminazione e bonifica dall'amianto in attuazione della direttiva CEE/87/217 (4368);	
Proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):		Guidetti Serra ed altri: Norme per il divieto di estrazione, impiego e commercializzazione dell'amianto e per la decontaminazione e bonifica dell'ambiente con presenza di amianto. Disposizioni a tutela dei lavoratori impiegati nel settore (5016)	3
Senatori Boato; Mancia ed altri; Cuminetti ed altri; Libertini ed altri: Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto (<i>Approvata, in un testo unificato, dalla X Commissione permanente del Senato</i>) (4858);			
Orciari ed altri: Misure a favore del settore produttivo dell'amianto-cemento (2291);			
Boato ed altri: Norme per l'eliminazione delle tubazioni in cemento-amianto per le condotte di acqua potabile (2427);			
Ceruti ed altri: Divieto di estrazione, di impiego e di commercializzazione dell'amianto (2760);			

	PAG.		PAG.
Viscardi Michele, <i>Presidente della X Commissione</i>	3	Cellini Giuliano (gruppo PSI)	22
7, 8, 9, 10, 13, 14		Fiandrotti Filippo (gruppo PSI)	6
15, 17, 18, 19, 21, 22		Montanari Fornari Nanda (gruppo comunista-PDS)	21
Bastianini Attilio, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato</i> ...	5, 8	Righi Luciano (gruppo DC)	22
9, 13, 15, 18, 19, 21		Scalia Massimo (gruppo verde)	15, 22
Bertone Giuseppina (gruppo sinistra indipendente)	18	Strada Renato (gruppo comunista-PDS)	14
Bortolami Benito Mario (gruppo DC), <i>Relatore per la X Commissione</i>	5	15, 17	
14, 15, 18, 22		Votazione nominale:	
Castagnetti Pierluigi (gruppo DC)	5	Viscardi Michele, <i>Presidente della X Commissione</i>	22
10, 14, 15			

La seduta comincia alle 14,10.

ROSANNA MINOZZI, *Segretario della X Commissione*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del regolamento, i deputati Pietro Folena, Giovanni Bianchini, Alfredo Vito, Vincenzo Balzamo, Viller Manfredini, Anna Sanna e Alberto Provantini sono sostituiti rispettivamente dai deputati Giovanni Di Pietro, Florindo D'Aimmo, Paolo Martuscelli, Giuseppe Orciari, Massimo Pacetti, Maria Teresa Capocchi e Lino Osvaldo Felissari.

Seguito della discussione delle proposte di legge senatori Boato; Mancia ed altri; Cuminetti ed altri; Libertini ed altri: Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto (Approvata, in un testo unificato, dalla X Commissione permanente del Senato) (4858); Orciari ed altri: Misure a favore del settore produttivo dell'amianto-cemento (2291); Boato ed altri: Norme per l'eliminazione delle tubazioni in cemento-amianto per le condotte di acqua potabile (2427); Ceruti ed altri: Divieto di estrazione, di impiego e di commercializzazione dell'amianto (2760); Buffoni ed altri: Norme per disciplinare l'impiego dell'amianto, la rimozione e lo smaltimento dei materiali contenenti amianto, nonché l'adozione di dispositivi di protezione in attuazione della

direttiva 83/477/CEE (4014); Strada ed altri: Norme per il divieto di estrazione, di impiego e di commercializzazione dell'amianto e di manufatti e prodotti contenenti amianto e per l'attuazione di un piano di decontaminazione e bonifica dall'amianto in attuazione della direttiva CEE/87/217 (4368); Guidetti Serra ed altri: Norme per il divieto di estrazione, impiego e commercializzazione dell'amianto e per la decontaminazione e bonifica dell'ambiente con presenza di amianto. Disposizioni a tutela dei lavoratori impiegati nel settore (5016).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei senatori Boato; Mancia ed altri; Cuminetti ed altri; Libertini ed altri: « Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto », già approvata, in un testo unificato, dalla X Commissione permanente del Senato nella seduta pomeridiana del 24 maggio 1990; e dei deputati Orciari ed altri: « Misure a favore del settore produttivo dell'amianto-cemento »; Boato ed altri: « Norme per l'eliminazione delle tubazioni in cemento-amianto per le condotte di acqua potabile »; Ceruti ed altri: « Divieto di estrazione, di impiego e di commercializzazione dell'amianto »; Buffoni ed altri: « Norme per disciplinare l'impiego dell'amianto, la rimozione e lo smaltimento dei materiali contenenti amianto, nonché l'adozione di dispositivi di protezione in attuazione della direttiva 83/477/CEE »; Strada ed altri: « Norme per il divieto di estrazione, di impiego e di commercializzazione del-

l'amianto e di manufatti e prodotti contenenti amianto e per l'attuazione di un piano di decontaminazione e bonifica dall'amianto in attuazione della direttiva CEE/87/217 »; Guidetti Serra ed altri: « Norme per il divieto di estrazione, impiego e commercializzazione dell'amianto e per la decontaminazione e bonifica dell'ambiente con presenza di amianto. Disposizioni a tutela dei lavoratori impiegati nel settore ».

Proseguiamo la discussione abbinata delle proposte di legge all'ordine del giorno.

Comunico che la Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole e che la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole a condizione che: all'articolo 11, al comma 2 siano soppresse le parole « nel triennio 1992-1994 »; al comma 3 siano soppresse le parole « lire 30 miliardi nel triennio 1992-1994 »; all'articolo 149, il comma 8 sia così riformulato « 8. È autorizzato a carico del bilancio dello Stato il conferimento al Fondo di cui al comma 3 della somma di lire 50 miliardi in ragione di lire 15 miliardi per il 1992 e di lire 35 miliardi per il 1993 »; al comma 9 le parole « lire 25 miliardi per il 1992 e lire 25 miliardi per il 1993 » siano sostituite dalle seguenti: « lire 15 miliardi per il 1992 e lire 35 miliardi per il 1993 »; all'articolo 16, al comma 3 la parola « 1991 » sia sostituita dalla seguente: « 1992 »; al comma 4 sia precisato che i mutui che la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere sono compresi entro il plafond di mutui concedibili dalla Cassa medesima ai sensi della legislazione vigente; il comma 5 sia così riformulato « 5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4 pari a lire 6,3 miliardi a decorrere dall'anno 1993, si provvede, negli anni 1993 e 1994, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Norme per la riconversione delle produzioni di amianto (di cui

lire 6,3 miliardi quale limite di impegno dal 1993) »; e con le seguenti osservazioni: « che l'articolo 13 dovrebbe essere opportunamente coordinato con la normativa generale dettata in materia di cassa integrazione e di mercato del lavoro dalla legge 23 luglio 1991, n. 223; che, essendo la copertura finanziaria posta a carico di stanziamenti preordinati ai fini del bilancio triennale 1992-1994, il provvedimento potrà definitivamente perfezionarsi dopo l'approvazione della legge finanziaria per il 1992 ».

Comunico altresì che la XI Commissione ha espresso parere favorevole con la seguente osservazione: « valutino le Commissioni di merito l'opportunità di eliminare, al comma 8 dell'articolo 13, il riferimento ai dieci anni di lavoro come requisito minimo per ottenere il beneficio previsto dal comma stesso »; mentre la Commissione speciale per le politiche comunitarie ha espresso parere favorevole, richiamando la necessità che il testo unificato venga immediatamente notificato alla Commissione delle Comunità Europee, nel rispetto della direttiva 83/189/CEE.

Passiamo all'esame degli articoli del testo unificato delle proposte di legge, assunto quale testo base nella seduta del 14 novembre scorso.

Do lettura del primo articolo con l'annessa tabella:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge concerne l'estrazione, l'importazione, l'esportazione, la lavorazione, l'utilizzazione, la commercializzazione, il trattamento e lo smaltimento, nel territorio nazionale, dell'amianto e dei prodotti che lo contengono e detta norme per la dismissione dalla produzione e dal commercio, per la cessazione dell'estrazione, dell'importazione, dell'esportazione e dell'utilizzazione dell'amianto e dei pro-

dotti che lo contengono, per la realizzazione di misure di decontaminazione e bonifica delle zone interessate dall'inquinamento da amianto, nonché per la ricerca finalizzata alla individuazione di materiali sostitutivi e alla riconversione industriale e per il controllo sull'inquinamento da amianto.

2. A far data da un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge sono vietate l'estrazione, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto salvo i diversi termini previsti dalla presente legge per la cessazione della produzione e dalla commercializzazione dei prodotti di cui alla tabella A allegata alla presente legge.

TABELLA A

(prevista dall'articolo 1, comma 2).

a) lastre di amianto piane o ondulate, di grande formato (due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge);

b) tubi, canalizzazioni e contenitori per il trasporto e lo stoccaggio di fluidi, ad uso civile e industriale (due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge);

c) guarnizioni di attrito per veicoli a motore, macchine e impianti industriali (un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge);

d) guarnizioni di attrito di ricambio per veicoli a motore, veicoli ferroviari, macchine e impianti industriali con particolari caratteristiche tecniche (due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge);

e) guarnizioni delle testate per motori di vecchio tipo (due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge);

f) giunti piatti statici e guarnizioni dinamiche per elementi sottoposti a forti sollecitazioni (due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge);

g) filtri e mezzi ausiliari di filtraggio per la produzione di bevande (un anno

dalla data di entrata in vigore della presente legge);

h) filtri ultrafini per la sterilizzazione e per la produzione di bevande e medicinali (due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge);

i) diaframmi per processi di elettrosi (due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge).

L'onorevole Pierluigi Castagnetti ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 1, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. È vietata l'estrazione, l'importazione, l'esportazione, la produzione, la commercializzazione di prodotti a base di amianto individuati e indicati — dalla commissione di cui al successivo articolo 4 — in apposita tabella. La tabella dovrà essere predisposta entro centottanta giorni e i divieti opereranno a far tempo da un anno dopo.

Conseguentemente sopprimere la tabella A allegata.

1.1.

BENITO MARIO BORTOLAMI, *Relatore per la X Commissione*. Esprimo parere contrario sull'emendamento Castagnetti Pierluigi 1.1.

ATTILIO BASTIANINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Anche il Governo è contrario a tale emendamento.

PIERLUIGI CASTAGNETTI. Signor presidente, ho l'impressione che il provvedimento in esame sia un atto dimostrativo più che una vera e propria legge, sulla cui applicazione nutro dei dubbi.

Ricordo che nel parere favorevole espresso dalla Commissione speciale per le politiche comunitarie era sottolineata la necessità della trasmissione del testo alla Commissione delle Comunità europee. Dubito però che il « filtro » di quest'ultima

Commissione possa consentire di ottenere un nulla osta per una legge che in qualche modo non rispetta le direttive comunitarie. Tale è la mia convinzione.

Indubbiamente la materia al nostro esame è molto delicata; ne riconosco il carattere di urgenza e per questo motivo non mi oppongo ad un intervento del legislatore, ma non posso non sottolineare ancora una volta che su di essa permangono notevoli controversie. Non a caso proprio negli ultimi tempi, anche in paesi come gli Stati Uniti d'America, il legislatore ha ritenuto opportuno intervenire riformando la normativa. Dal conto suo la CEE, con un'apposita direttiva, si è espressa sul tema in modo molto chiaro e recentemente la Commissione delle Comunità europee ha respinto con otto voti su dodici (e un voto contrario è stato espresso anche dal rappresentante italiano) una analoga normativa tedesca.

Condivido — lo ribadisco — il carattere di urgenza che il provvedimento riveste anche perché si tratta di tutelare la salute dei lavoratori, cioè dei cittadini. Colleghi, se il problema della salute è urgente, indilazionabile e incontrovertibile anche sotto l'aspetto scientifico (ma il parere espresso dal professor Mazzoni non è condiviso da alcuni studiosi della materia, altrettanto illustri), allora il varo di questa normativa non può essere ritardato nemmeno di un'ora. Se viceversa la questione è discutibile sotto ogni profilo, a mio avviso sarebbe opportuno intervenire nel settore con un provvedimento concretamente applicabile.

L'articolo 4 del testo in esame prevede l'istituzione di una commissione il cui specifico compito consiste nel valutare i problemi ambientali e i rischi sanitari connessi all'uso dell'amianto. Non è dunque opportuno sottrarre alla valutazione e alla competenza di tale commissione quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 1: Pertanto, invito i colleghi ad esprimersi favorevolmente sull'emendamento di cui sono firmatario.

FILIPPO FIANDROTTI. Signor presidente, com'è di tutta evidenza, l'intervento

normativo in questa materia è assai delicato. Proprio per tale motivo dobbiamo decidere con la massima attenzione e senza farci « trascinare » da prese di posizione a favore di un interesse o di un altro (cioè da interessi concernenti l'aspetto occupazionale e produttivo da una parte, e dall'altra relativi alla tutela ed alla salvaguardia della salute). Del resto, il provvedimento nel suo complesso si fa carico, salvo alcune eccezioni, della collocazione di chi opera nel settore.

Ciò detto, ritengo non solo che la tematica debba collegarsi alle disposizioni ed indicazioni date dalla Comunità europea, ma che occorra anche tener conto di quanto è recentemente avvenuto negli Stati Uniti d'America.

A me sembra che il provvedimento così come è strutturato evidenzii aspetti alquanto utopistici che effettivamente suscitano perplessità ai fini dell'assunzione delle conseguenti decisioni.

L'ultimo decreto del presidente della Repubblica in materia, ha fissato dei parametri per la tutela ambientale che sono stati ampiamente rispettati dalle strumentazioni tecniche adottate, per esempio, nella miniera di Balangero, la più grande. Dunque, l'adozione di una normativa più restrittiva trova giustificazione solo nell'ipotesi in cui essa si renda necessaria. Quanto poi al divieto della estrazione dell'amianto, penso che esso sia contrario — come ha poc'anzi ricordato l'onorevole Castagnetti — alle decisioni della CEE in ordine, per esempio, al progetto presentato dalla Germania, e alle osservazioni inviateci dalla CEE per le quali non è stata peraltro data una risposta dal Governo e in particolare dal sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato, onorevole Babbini, al quale era stato affidato il compito di approfondire la problematica al fine di fornire precise indicazioni sull'atteggiamento che il Parlamento dovrà assumere in materia. A ciò voglio aggiungere che le stesse recenti decisioni assunte dagli Stati Uniti d'America dovrebbero suggerirci di riflettere.

È necessaria una maggiore cautela nell'assumere atteggiamenti drastici, soprat-

tutto se sono state adottate le misure e seguiti i criteri richiesti dalla normativa vigente per garantire l'estrazione e la lavorazione di prodotti a base di amianto. Per giustificare gli atteggiamenti drastici, occorrono ragioni forti che però, finora, non sono state addotte.

Tra l'altro, secondo la USL di Casale Monferrato non esiste, in quella realtà, una situazione eccezionale, contrariamente a quanto si è sostenuto.

L'aver affidato alla commissione competente in materia — com'è previsto nell'emendamento 1.1 dell'onorevole Castagnetti — l'adozione della decisione circa i tempi e gli ulteriori passi da compiere, mi sembra utile e conveniente; mentre trovo sia esagerato l'atteggiamento di chi, a fronte di rischi minimi, sospende l'attività, quasi operasse in un mercato monopolitistico. Agire in tal senso equivale a scaricare le responsabilità, senza curarsi delle eventuali conseguenze.

In proposito, si pensi alla scoibentazione degli immobili. Come si può avviare un procedimento del genere che — oltretutto — crea pericoli maggiori per la salute rispetto a quelli che si corrono mantenendo l'amianto all'interno delle strutture di cemento? Il tutto senza considerare poi che l'adozione di tali procedure andrebbe studiata caso per caso, immobile per immobile. Ripeto, per scaricare le eventuali responsabilità, si adotta una decisione *ultra vires*, immotivata.

Ribadisco pertanto l'opportunità di eliminare l'amianto, ovviamente in modo progressivo, verificando che i materiali utilizzati in sostituzione siano, non dico totalmente, ma almeno parzialmente più sicuri dell'amianto stesso e salvaguardando l'attività estrattiva nei limiti previsti dalla normativa vigente, ivi compresa quella comunitaria.

Si può essere d'accordo nel non utilizzare l'amianto per ragioni di sicurezza e di salute, ma non è giustificabile volerlo imporre a tutti.

Siamo di fronte, quindi, ad una serie di forzature e di decisioni *tranchantes* assunte senza adeguate motivazioni e soprattutto senza un'idonea conoscenza del dato nor-

mativo e scientifico. Di conseguenza, il riferimento alla commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'utilizzazione dell'amianto è non solo idoneo, ma da me condiviso. Per tali ragioni, preannuncio il mio voto favorevole sull'emendamento 1.1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Castagnetti Pierluigi 1.1, non accettato dal relatore, né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 1 con l'annessa tabella.

(Sono approvati).

Poiché all'articolo 2 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 2.

(Definizioni).

1. Ai fini della presente legge si intendono per:

a) amianto: i silicati fibrosi di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;

b) utilizzazione dell'amianto: la lavorazione e la produzione di amianto e di prodotti contenenti amianto libero o legato in matrice friabile o in matrice cementizia o resinoide, o che comunque possano immettere nell'ambiente fibre di amianto;

c) rifiuti d'amianto: i materiali di scarto delle attività estrattive di amianto, i detriti e le scorie delle lavorazioni che utilizzano amianto, in particolare provenienti dalle operazioni di decoibentazione nonché qualsiasi sostanza o qualsiasi oggetto contenente amianto che abbia perso la sua destinazione d'uso e che possa disperdere amianto nell'ambiente in concentrazioni superiori a quelle ammesse dall'articolo 3.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

(Valori limite).

1. La concentrazione di fibre di amianto respirabile nei luoghi di lavoro ove si utilizza o si trasforma o si smaltisce amianto e nei luoghi ove si effettuano bonifiche nonché negli ambienti delle unità produttive ove si utilizza amianto, nonché delle imprese o enti autorizzati alle attività di trasformazione e smaltimento dell'amianto e di bonifica delle aree interessate, non può superare il valore limite fissato dal decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, modificato dalla presente legge.

2. I limiti, le procedure e i metodi di analisi per la misurazione dei valori dell'inquinamento da amianto compresi gli effluenti liquidi e gassosi contenenti amianto, sono definiti dal decreto legislativo di attuazione della direttiva 87/217/CEE del Consiglio del 19 marzo 1987, previsto dall'articolo 1 della legge 29 dicembre 1990, n. 428.

3. Eventuali aggiornamenti o modifiche dei limiti di cui ai commi 1 e 2 sono disposti, anche su proposta della Commissione di cui all'articolo 4, con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. L'articolo 31 del decreto legislativo 15 agosto 1990, n. 277, è sostituito dal seguente: « ART. 31. — *(Superamento dei valori limite di esposizione).* — 1. I valori limite di esposizione alla polvere di amianto nell'aria, espressi come media ponderata in funzione del tempo su un periodo di riferimento di otto ore, sono:

a) 0,6 fibre per centimetro cubo per il crisotilo;

b) 0,2 fibre per centimetro cubo per tutte le altre varietà di amianto, sia isolate sia in miscela, ivi comprese le miscele contenenti crisotilo ».

I relatori hanno presentato il seguente emendamento:

All'articolo 3, sostituire il comma 4 con il seguente:

4. All'articolo 31 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, i commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente:

« 1. I valori limite di esposizione alla polvere di amianto nell'aria, espressi come media ponderata in funzione del tempo su un periodo di riferimento di otto ore, sono:

a) 0,6 fibre per centimetro cubo per il crisotilo;

b) 0,2 fibre per centimetro cubo per tutte le altre varietà di amianto, sia isolate sia in miscela, ivi comprese le miscele contenenti crisotilo ».

ATTILIO BASTIANINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 3.1 dei relatori, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

TITOLO II

COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DEI PROBLEMI AMBIENTALI E DEI RISCHI SANITARI CONNESSI ALL'USO DELL'AMIANTO

ART. 4.

(Istituzione della commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'utilizzazione dell'amianto).

1. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il

Ministro dell'ambiente, con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è istituita, presso il Ministero della sanità entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'utilizzazione dell'amianto, di seguito denominata commissione, composta da:

a) due esperti di tecnologia industriale, designati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

b) due esperti di materiali e prodotti industriali, designati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

c) due esperti di problemi dell'igiene ambientale e della prevenzione nei luoghi di lavoro, designati dal Ministro della sanità;

d) due esperti di valutazione di impatto ambientale e di sicurezza delle produzioni industriali, designati dal Ministro dell'ambiente;

e) un esperto di problemi della previdenza sociale, designato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

f) un esperto dell'Istituto superiore di sanità;

g) un esperto del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);

h) un esperto dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA);

i) un esperto dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL);

l) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale;

m) due rappresentanti delle organizzazioni delle imprese del settore;

n) un rappresentante delle associazioni di protezione ambientale di cui al-

l'articolo 13 della legge 8 luglio 1990, n. 349.

2. La commissione di cui al comma 1 è presieduta dal Ministro della sanità o da un Sottosegretario di Stato delegato.

I relatori hanno presentato il seguente emendamento:

All'articolo 4, comma 1, lettera m) dopo le parole delle imprese aggiungere le seguenti industriali e artigianali.

4.1

ATTILIO BASTIANINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 4.1 dei relatori, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

(Compiti della commissione).

1. La commissione di cui all'articolo 4 provvede:

a) ad acquisire i dati del censimento di cui all'articolo 10;

b) a predisporre, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità e dell'ISPESL, un piano di indirizzo e coordinamento per la formazione professionale del personale del Servizio sanitario nazionale addetto al controllo dell'attività di bonifica;

c) a predisporre disciplinari tecnici sulle modalità per il trasporto e il deposito di rifiuti d'amianto nonché sul tratta-

mento, l'imballaggio e la ricopertura dei rifiuti medesimi nelle discariche autorizzate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915;

d) ad individuare i requisiti per la omologazione dei materiali sostitutivi dell'amianto e dei prodotti che contengono tali materiali, in relazione alle necessità d'uso ed ai rischi sanitari ed ambientali, avvalendosi anche dei laboratori delle università e del CNR o di enti operanti nel settore del controllo della qualità e della sicurezza dei prodotti;

e) a definire i requisiti tecnici relativi ai marchi o alla denominazione di qualità dei prodotti costituiti da materiali sostitutivi dell'amianto;

f) a predisporre, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, normative e metodologie tecniche sugli interventi di bonifica, ivi compresa la innocuizzazione dell'amianto.

2. Per l'espletamento delle attività di cui al comma 1, la commissione può avvalersi della collaborazione di istituti ed enti di ricerca.

3. La commissione predispone rapporti annuali sullo stato di attuazione della presente legge che trasmette al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al Ministro della sanità, al Ministro dell'ambiente, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

L'onorevole Pierluigi Castagnetti ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 5, comma 1, prima della lettera a), aggiungere la seguente:

a) predisporre entro centottanta giorni l'elenco dei prodotti a base di amianto di cui, ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, è vietata l'estrazione, l'importazione, l'esportazione, la produzione, la commercializzazione.

5.1.

PIERLUIGI CASTAGNETTI. Dichiaro di ritirare l'emendamento di cui sono firmatario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 5.

(È approvato).

Poiché agli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 6.

(Norme di attuazione).

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità può integrare con proprio decreto, su proposta della commissione di cui all'articolo 4, la lista delle sostanze di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro della sanità, stabilisce con proprio decreto, sulla base di quanto indicato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera d), dalla commissione i requisiti per la omologazione dei materiali sostitutivi dell'amianto e dei prodotti che contengono tali materiali e individua prodotti per i quali sia prevista la sostituzione dei componenti di amianto.

3. Il Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, adotta con proprio decreto, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le normative e le metodologie tecniche di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f).

4. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità adotta con proprio decreto, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i disciplinari tecnici di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c).

5. Il Presidente del Consiglio dei ministri stabilisce con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli atti di indirizzo e coordinamento delle attività delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 10, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400.

6. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro della sanità, il Ministro dell'ambiente, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, presenta annualmente al Parlamento, sulla base dei rapporti annuali di cui all'articolo 5, comma 3, una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

7. Le disposizioni concernenti l'omologazione dei materiali sostitutivi dell'amianto e dei prodotti che contengono tali materiali non si applicano agli elementi costruttivi ed ai componenti privi di fibre di amianto che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino omologabili sulla base della normativa di settore ovvero di innocuità accertata dall'Istituto superiore di sanità.

(È approvato).

ART. 7.

(Conferenza nazionale).

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, avvalendosi della commissione di cui all'articolo 4 e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una conferenza nazionale sulla sicurezza ambientale e sanitaria delle tecnologie industriali e dei prodotti di cui alla presente legge, con la partecipazione di esperti e di rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale, delle imprese, delle associazioni di protezione ambientale di cui all'articolo 13

della legge 8 luglio 1986, n. 349, delle associazioni dei consumatori e degli utenti, riconosciute per legge, delle università e dei centri e istituti di ricerca.

(È approvato).

TITOLO III

TUTELA DELL'AMBIENTE E DELLA SALUTE

ART. 8.

(Classificazione imballaggio, etichettatura).

1. La classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura dell'amianto e dei prodotti che lo contengono sono disciplinati dalla legge 29 maggio 1974, n. 256, e dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 215.

(È approvato).

ART. 9.

(Controllo sulle dispersioni causate dai processi di lavorazione industriale e sulle operazioni di smaltimento e bonifica).

1. Le imprese che utilizzano, direttamente o indirettamente, amianto nei processi produttivi, o che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell'amianto, inviano, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e alle unità sanitarie locali nel cui ambito di competenza sono situati gli stabilimenti o si svolgono le attività dell'impresa, una relazione annuale che indichi:

a) i tipi e i quantitativi di amianto utilizzati e dei rifiuti che sono oggetto dell'attività di smaltimento o di bonifica;

b) le attività svolte, i procedimenti applicati, il numero e i dati anagrafici degli addetti, il carattere e la durata delle loro attività e le esposizioni all'amianto alle quali sono stati sottoposti;

c) le caratteristiche degli eventuali prodotti;

d) le misure adottate o in via di adozione, ai fini della tutela della salute dei lavoratori e della tutela dell'ambiente.

2. Le unità sanitarie locali vigilano sul rispetto dei limiti di concentrazione di cui all'articolo 3, comma 1 e predispongono relazioni annuali sulle condizioni dei lavoratori esposti che trasmettono alle regioni ed al Ministero della sanità.

3. Nella prima attuazione della presente legge la relazione di cui al comma 1 deve riferirsi anche alle attività delle imprese svolte nell'ultimo quinquennio ed essere articolata per ciascun anno.

(È approvato).

ART. 10.

(Piani regionali e delle province autonome).

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, entro sei mesi dalla data di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 6, comma 6, piani di protezione dell'ambiente, di decontaminazione di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto.

2. I piani di cui al comma 1 prevedono tra l'altro:

a) il censimento dei siti nei quali si è svolta l'attività di estrazione dell'amianto;

b) il censimento delle imprese che utilizzano o abbiano utilizzato amianto nelle rispettive attività produttive, nonché delle imprese che operano nelle attività di smaltimento o di bonifica;

c) la predisposizione di programmi di dismissione dell'attività estrattiva dell'amianto e della relativa bonifica dei siti;

d) l'individuazione dei siti che devono essere utilizzati per l'attività di smaltimento dei rifiuti contenenti amianto;

e) il controllo delle condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza del

lavoro attraverso i presidi e i servizi di prevenzione delle unità sanitarie locali competenti per territorio;

f) la rilevazione sistematica delle situazioni di pericolo derivanti dalla presenza di amianto;

g) il controllo delle attività di smaltimento e di bonifica relative all'amianto;

h) la predisposizione di specifici corsi di formazione professionale e il rilascio di titoli di abilitazione per gli addetti alle attività di rimozione e di smaltimento dell'amianto e di bonifica delle aree interessate, che è comunque condizionato alla frequenza di tali corsi;

i) l'assegnazione delle risorse finanziarie alle unità sanitarie locali per la dotazione della strumentazione necessaria per lo svolgimento delle attività di controllo previste dalla presente legge;

l) il censimento degli edifici nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile, con priorità per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico o di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti.

3. I piani di cui al comma 1 devono armonizzarsi con i piani di smaltimento dei rifiuti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1982, n. 215.

4. Il piano relativo alle regioni o alle province autonome di Trento e di Bolzano che non lo abbiano adottato ai sensi del comma 1, è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dell'ambiente, entro i successivi tre mesi dal termine di cui al comma 1.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 11.

(Risanamento della miniera di Balangero).

1. Il Ministero dell'ambiente promuove la conclusione di un apposito accordo di

programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministero della sanità, con la regione Piemonte, con la comunità montana di Valle di Lanzo e con il comune di Balangero per il risanamento ambientale della miniera ivi esistente e del territorio interessato con la priorità di utilizzo dei lavoratori della miniera nelle attività di bonifica.

2. Per il finanziamento dell'accordo di programma di cui al comma 1 è autorizzata, a carico del bilancio dello Stato, la spesa di lire 30 miliardi nel triennio 1992-1994 in ragione di: lire 15 miliardi per il 1992 e lire 15 miliardi per il 1993.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a lire 30 miliardi nel triennio 1992-1994, di cui lire 15 miliardi per l'anno 1992 e lire 15 miliardi per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1992-1994 al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Norme per la riconversione delle produzioni a base di amianto (di cui lire 6,3 miliardi quale limite di impegno dal 1993) ».

In conformità al parere espresso dalla V Commissione, i relatori hanno presentato i seguenti emendamenti:

All'articolo 11, al comma 2 sopprimere le parole nel triennio 1992-1994.

11.1.

All'articolo 11, al comma 3 sopprimere le parole lire 30 miliardi nel triennio 1992-1994.

11.2.

ATTILIO BASTIANINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Esprimo parere favorevole su ambedue gli emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 11.1 dei relatori, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 11.2 dei relatori, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 11 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 12.

(Rimozione dell'amianto e tutela dell'ambiente).

1. Le unità sanitarie locali effettuano l'analisi del rivestimento degli edifici di cui all'articolo 10, comma 2, lettera l). Il costo delle relative operazioni è a carico dei proprietari degli immobili.

2. Con decreto del Ministro della sanità, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme relative agli strumenti necessari ai rilevamenti e alle analisi del rivestimento degli edifici, nonché alla pianificazione e alla programmazione delle attività di rimozione e di fissaggio di cui al comma 3, e le procedure da seguire nei diversi processi lavorativi di rimozione.

3. Qualora non si possa ricorrere a tecniche di fissaggio, e solo nei casi in cui i risultati del processo diagnostico la rendano necessaria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dispongono la rimozione dei materiali contenenti amianto, sia floccato che in matrice friabile. Il costo delle operazioni di rimozione è a carico dei proprietari degli immobili.

4. Le imprese che operano per lo smaltimento e la rimozione dell'amianto e per la bonifica delle aree interessate debbono iscriversi a una speciale sezione dell'albo di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, stabilisce

con proprio decreto, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti, i termini, le modalità e i diritti di iscrizione. Le imprese di cui al presente comma sono tenute ad assumere, in via prioritaria, il personale, già addetto alle lavorazioni dell'amianto, che abbia i titoli di cui all'articolo 10, comma 2, lettera h).

5. Presso le unità sanitarie locali è istituito un registro nel quale è indicata la localizzazione dell'amianto floccato o in matrice friabile presente negli edifici. I proprietari degli immobili devono comunicare alle unità sanitarie locali i dati relativi alla presenza dei materiali di cui al presente comma. Le imprese incaricate di eseguire lavori di manutenzione negli edifici sono tenute ad acquisire, presso le unità sanitarie locali, le informazioni necessarie per l'adozione di misure cautelative per gli addetti. Le unità sanitarie locali comunicano alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano i dati registrati, ai fini del censimento di cui alla lettera l) del comma 2 dell'articolo 10.

6. I rifiuti d'amianto sono classificati tra i rifiuti speciali, tossici e nocivi, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, in base alle caratteristiche fisiche che ne determinano la pericolosità come la friabilità e la densità.

L'onorevole Pierluigi Castagnetti ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 12.

12.1

PIERLUIGI CASTAGNETTI. L'articolo 12 prevede che qualora non sia possibile ricorrere a tecniche di fissaggio, deve essere disposta la rimozione dei materiali contenenti amianto.

Poiché ritengo che le procedure seguite per la rimozione siano tali da aumentare il rischio di danno ambientale e che l'articolo in oggetto sia sprovvisto della dotazione finanziaria sufficiente a coprire gli oneri, invito le commissioni ad esprimersi

favorevolmente sul mio emendamento interamente soppressivo dell'articolo 12.

PRESIDENTE. Poiché l'azione di rimozione dell'amianto ne favorisce la dispersione nell'atmosfera, l'onorevole Castagnetti chiede la soppressione dell'articolo 12.

BENITO MARIO BORTOLAMI, *Relatore per la X Commissione*. Desidero precisare che il meccanismo posto in essere prevede un censimento delle strutture che contengono amianto.

Il comma 3 dell'articolo 12 è assai importante perché prevede che qualora non si possa ricorrere a tecniche di fissaggio si passa alla fase della rimozione dei materiali contenenti amianto da parte degli enti locali. Qualora questi ultimi non avessero disponibilità finanziarie per mancanza di cespiti potranno ricorrere, nei limiti stabiliti dalla legge, ad altre forme di finanziamento.

Resterebbe irrisolto ancora un problema, ma la speranza è che anche per questo si possa trovare una idonea soluzione: con il meccanismo precedente, infatti, il privato era incentivato a compiere l'intervento potendo poi dedurne fiscalmente le spese.

PRESIDENTE. Il comma 1 dell'articolo 12 stabilisce che: « Le unità sanitarie locali effettuano l'analisi del rivestimento degli edifici di cui all'articolo 10, comma 2, lettera l). Il costo delle relative operazioni è a carico dei proprietari degli immobili ». Se eliminassimo l'obbligo del pagamento delle spese, probabilmente le USL si attiverebbero solo per motivi di carattere sanitario. Al fine poi di evitare una disparità nei rapporti tra le USL e i privati proprietari di immobili sarebbe opportuno non porre a carico di questi ultimi gli oneri derivanti dalle attività di analisi sul rivestimento degli edifici.

RENATO STRADA. Vorrei far presente che la procedura stabilisce che soltanto nei casi in cui il risultato del processo diagnostico la renda necessaria, alla rimozione del materiale contenente amianto provvedono le USL.

PRESIDENTE. A mio avviso la questione andrebbe valutata alla luce del combinato disposto della lettera l) dell'articolo 10 e del comma dell'articolo 12.

RENATO STRADA. Come ha poc'anzi rilevato il presidente, in base al comma 1 dell'articolo 12 il costo delle operazioni di analisi del rivestimento degli edifici effettuate dalle USL dovrebbe essere a carico dei proprietari degli immobili. Ciò verrebbe di fatto ad alterare la filosofia che ha contraddistinto i lavori del Comitato ristretto, in base alla quale — come previsto dal comma 3 dell'articolo 12 — il costo delle operazioni di rimozione è a carico dei proprietari di immobili.

BENITO MARIO BORTOLAMI, Relatore per la X Commissione. Ritengo che le preoccupazioni manifestate dall'onorevole Pierluigi Castagnetti possano trovare soluzione in una proposta emendativa — che mi riservo di formalizzare — tendente a sopprimere al comma 1 dell'articolo 12 il secondo periodo.

Per tale motivo, invito l'onorevole Castagnetti a ritirare il suo emendamento. In caso contrario, esprimo parere negativo.

PIERLUIGI CASTAGNETTI. Signor presidente, purtroppo non posso aderire all'invito formulato dal relatore a ritirare il mio emendamento. Considero quello che stiamo facendo un grosso pasticcio; un pasticcio che con l'articolo 12 diventa ancora più grande. Non è chiaro infatti a cosa ci porterà questa sorta di processo diagnostico e di analisi effettuati dalle USL, né è chiaro quale sia l'autorità fornita di potere discrezionale per decidere in quali casi procedere (o meno), alla rimozione dei materiali contenenti amianto; soprattutto non è chiaro quale sia il soggetto chiamato a sostenere le spese. Su questo specifico punto vorrei conoscere il parere del rappresentante del Governo: mi preoccupa il silenzio dell'esecutivo su una norma che rischia di rimettere in discussione l'intero problema.

ATTILIO BASTIANINI, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e

l'artigianato. Ribadisco che il Governo condivide quanto ha poc'anzi affermato il relatore per la X Commissione.

MASSIMO SCALIA. Questa breve discussione mi ha convinto della necessità di eliminare il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 12.

PRESIDENTE. I relatori hanno presentato il seguente emendamento:

All'articolo 12, comma 1, sopprimere le parole Il costo delle relative operazioni è a carico dei proprietari degli immobili.

12.2 .

ATTILIO BASTIANINI, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Il Governo esprime parere contrario sull'emendamento Castagnetti 12.1 e favorevole sull'emendamento 12.2 dei relatori.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Castagnetti 12.1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 12.2 dei relatori, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 12, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

TITOLO IV

MISURE DI SOSTEGNO PER I LAVORATORI

ART. 13.

(Trattamento straordinario di integrazione salariale e pensionamento anticipato).

1. Ai lavoratori occupati in imprese che utilizzano ovvero estraggono amianto, im-

peginate in processi di ristrutturazione e riconversione produttiva, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale secondo la normativa vigente.

2. Con effetto fino a due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge i lavoratori occupati nelle imprese di cui al comma 1 o nelle imprese di cui al comma 1 in corso di dismissione o sottoposte a procedura fallimentare e che possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità la vecchiaia ed i superstiti almeno 30 anni di anzianità assicurativa e contributiva agli effetti delle disposizioni previste dall'articolo 22, comma primo, lettere a) e b), della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, hanno facoltà di richiedere la concessione di un trattamento di pensione secondo la disciplina di cui all'articolo 22 della medesima legge n. 153 del 1969 con una maggiorazione dell'anzianità assicurativa e contributiva pari al periodo necessario per la maturazione del requisito dei 35 anni prescritto dalle disposizioni soprarichiamate, in ogni caso non superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto e quella del compimento di 60 anni, se uomini, o 55 anni se donne.

3. Il CIPE, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, individua i criteri per la selezione delle imprese di cui al comma 1 e determina, entro il limite massimo di 600 unità, il numero massimo di pensionamenti anticipati.

4. Le imprese, singolarmente o per gruppo di appartenenza, rientranti nelle ipotesi di cui al comma 3, che intendano avvalersi delle disposizioni del presente articolo presentano programmi di ristrutturazione e riorganizzazione e dichiarano l'esistenza e l'entità delle eccedenze strutturali di manodopera, richiedendone l'accertamento da parte del CIPE unitamente alla sussistenza dei requisiti di cui al comma 2.

5. La facoltà di pensionamento anticipato di anzianità può essere esercitata da un numero di lavoratori non superiore a

quello delle eccedenze accertate dal CIPE. I lavoratori interessati sono tenuti a presentare all'impresa di appartenenza domanda irrevocabile per l'esercizio della facoltà di cui al comma 2, entro trenta giorni dalla comunicazione all'impresa stessa o al gruppo di imprese degli accertamenti del CIPE, ovvero entro 30 giorni dalla maturazione dei trenta anni di anzianità di cui al comma 2, se posteriore. L'impresa entro 10 giorni della scadenza del termine trasmette all'INPS le domande dei lavoratori, in deroga all'articolo 22, comma primo, lettera c), della legge 30 aprile 1969, n. 153. Nel caso in cui il numero dei lavoratori che esercitano la facoltà di pensionamento anticipato sia superiore a quello delle eccedenze accertate, l'impresa opera una selezione in base alle esigenze di ristrutturazione e riorganizzazione. Il rapporto di lavoro dei dipendenti le cui domande sono trasmesse all'INPS si estingue nell'ultimo giorno del mese in cui l'impresa effettua la trasmissione.

6. Per i lavoratori delle miniere o delle cave di amianto il numero di settimane coperto da contribuzione obbligatoria relativa ai periodi di prestazione lavorativa ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche è moltiplicato per il coefficiente di 1,5.

7. Ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche per i dipendenti delle imprese di cui al comma 1 o in corso di dismissione o sottoposte a procedura fallimentare o fallite che abbiano contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto documentate all'INAIL il numero di settimane coperto da contribuzione obbligatoria relativa a periodi di prestazione lavorativa per il periodo di provata esposizione all'amianto è moltiplicato per il coefficiente di 1,5.

8. Ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche i periodi di lavoro soggetti all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto gestita dall'INAIL quando superano i 10 anni sono moltiplicati per il coefficiente di 1,5.

9. Ai dipendenti delle miniere o delle cave di amianto o delle imprese di cui al comma 1 o in corso di dismissione o sottoposte a procedure fallimentari o fallite che possono far valere i medesimi requisiti di età e anzianità contributiva previsti dal comma 2, presso l'Istituto nazionale di Previdenza per i dirigenti di aziende industriali, è dovuto, dall'Istituto medesimo, a domanda e a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della risoluzione del rapporto di lavoro, l'assegno di cui all'articolo 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155. L'anzianità contributiva dei dirigenti ai quali è corrisposto il predetto assegno è aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quello del compimento di 60 anni se uomini e 55 anni se donne.

10. La gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, corrisponde al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per ciascun mese di anticipazione della pensione una somma pari all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore per il Fondo medesimo sull'ultima retribuzione annua percepita da ciascun lavoratore interessato, ragguagliata a mese, nonché una somma pari all'importo mensile della pensione anticipata, ivi compresa la tredicesima mensilità. L'impresa, entro 30 giorni dalla richiesta da parte dell'INPS, è tenuta a corrispondere a favore della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per ciascun dipendente che abbia usufruito del pensionamento anticipato di anzianità un contributo pari al 30 per cento degli oneri complessivi di cui al presente comma, con facoltà di optare per il pagamento del contributo stesso, con addebito di interessi nella misura del 10 per cento in ragione d'anno, in un numero di rate mensili, di pari importo, non superiore a quello dei mesi di anticipazione della pensione.

11. Nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nonché nelle zone industriali in

declino, individuate dalla decisione della Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989 (89/288/CEE), ai sensi del regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, il contributo di cui al comma 8 è ridotto al 20 per cento. La medesima percentuale ridotta si applica altresì nei confronti delle imprese assoggettate alle procedure concorsuali di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e al relativo pagamento si applica l'articolo 111, primo comma, n. 1), del medesimo regio decreto n. 267 del 1942.

In relazione a tale articolo ritengo che potrebbe essere accolta l'osservazione posta nel parere della Commissione lavoro, in merito all'opportunità di eliminare al comma 8 il riferimento ai dieci anni di lavoro come requisito minimo per ottenere il beneficio previsto dal comma stesso.

RENATO STRADA. Bisognerebbe allora eliminare il precedente comma 7.

PRESIDENTE. Per quale motivo?

RENATO STRADA. Se eliminassimo il riferimento ai dieci anni di lavoro come requisito minimo per ottenere il beneficio previsto dal comma stesso, ne beneficerebbero tutti quelli che hanno contratto la malattia.

PRESIDENTE. Mi dispiace insistere, onorevole Strada, ma la malattia non c'entra. L'articolo prevede tre fattispecie diverse: l'ultima, in particolare, intende limitare l'applicazione del coefficiente di moltiplicazione ai lavoratori i cui periodi di lavoro, soggetti all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, superano i dieci anni.

Qualora venisse accolta l'osservazione della XI Commissione, ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche tutti i periodi di lavoro, soggetti all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivante dall'esposizione al-

l'amianto, gestita dall'INAIL, verrebbero moltiplicati per il coefficiente di 1,5.

GIUSEPPINA BERTONE. Signor presidente, condivido il parere espresso dalla Commissione lavoro sul comma 8, ma mi permetta di insistere sull'inopportunità della disposizione normativa del comma 7; non vi è infatti alcun bisogno di aver contratto malattie professionali per ottenere l'applicazione del coefficiente di moltiplicazione relativamente al pensionamento dei lavoratori esposti all'amianto.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, il comma 6 dell'articolo 13 prevede che per i lavoratori delle miniere o delle cave di amianto il numero di settimane coperto da contribuzione obbligatoria relativamente ai periodi di prestazione lavorativa, ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche, sia moltiplicato per il coefficiente di 1,5.

Ripeto, riterrei di una qualche utilità l'osservazione contenuta nel parere della Commissione lavoro in merito all'opportunità di eliminare al comma 8 dell'articolo 13 il riferimento ai dieci anni di lavoro come requisito minimo per ottenere il beneficio previsto dal comma stesso.

Al lavoratore che goda già di una rendita permanente, a seguito della contrazione di malattie professionali, verrà riconosciuto il beneficio di considerare tutto il periodo di prestazione lavorativa, indipendentemente dal fatto che per il riconoscimento di una malattia professionale si trovi già in una condizione di prepensionamento.

BENITO MARIO BORTOLAMI, *Relatore per la X Commissione*. Accogliendo il suggerimento del presidente, preannuncio la presentazione di un emendamento all'articolo 13 tendente a sopprimere le parole « quando superano i dieci anni ».

PRESIDENTE. I relatori hanno presentato il seguente emendamento:

All'articolo 13, comma 8, sopprimere le parole quando superano i dieci anni.

13.1

ATTILIO BASTIANINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 13.1 dei relatori, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 13, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché potrebbero sorgere eventuali dubbi circa l'esistenza di maggiori oneri, ritengo di dover evidenziare che la copertura prevista (ossia l'articolo 37 della legge n. 88 del 1989) per le sue caratteristiche ed anche in relazione all'esame del provvedimento n. 223, risulta idonea a contenere anche questa « sbavatura », ossia la valutazione di periodi lavorativi prestati alle dipendenze di aziende soggette all'assicurazione contro le malattie professionali.

Do lettura della dell'articolo successivo:

TITOLO V

INCENTIVI ALLE IMPRESE

ART. 14.

(Agevolazioni per l'innovazione e la riconversione).

1. Le imprese, singole o associate, che utilizzano amianto e quelle che producono materiali sostitutivi dell'amianto, possono accedere al Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, per l'attuazione di programmi di innovazione tecnologica finalizzata alla riconversione delle produzioni a base di amianto o allo sviluppo e alla produzione di materiali innovativi sostitutivi dell'amianto.

2. Le imprese che intraprendono attività di innovazione tecnologica, concernenti lo smaltimento dei rifiuti contenenti

amianto, la trasformazione dei residui di lavorazione e la bonifica delle aree interessate, sono ammessi, ai sensi del comma 1, al finanziamento dei relativi programmi.

3. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito il « Fondo speciale per la riconversione delle produzioni di amianto ».

4. Il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le condizioni di ammissibilità e le priorità di accesso ai contributi del Fondo di cui al comma 3 e determina i criteri per le modalità dell'istruttoria delle domande di finanziamento.

5. Le disponibilità del fondo di cui al comma 3 sono destinate alla concessione di contributi in conto capitale alle imprese che utilizzano amianto per programmi di riconversione produttiva che prevedono la dismissione dell'amianto e il reimpiego della manodopera e alle imprese che utilizzano amianto, per la cessazione dell'attività sulla base di programmi concordati con le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative.

6. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità e i tempi per la presentazione delle domande di finanziamento e quelli per la erogazione dei contributi.

7. Il contributo in conto capitale di cui al comma 5 può essere elevato fino al 10 per cento del contributo erogabile a favore delle imprese di cui al medesimo comma 5 che non facciano ricorso alla cassa integrazione guadagni.

8. È autorizzato a carico del bilancio dello Stato il conferimento al Fondo di cui al comma 3 della somma di lire 50 miliardi nel triennio 1992-1994 in ragione di lire 25 miliardi per il 1992 e lire 25 miliardi per il 1993.

9. All'onere derivante dall'attuazione del comma 8 pari a lire 25 miliardi per il 1992 e lire 25 miliardi per il 1993, si provvede mediante corrispondente ridu-

zione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1992-1994 al capitolo 9001 dello stato di previsione del ministero del tesoro per l'anno 1992 all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Norme per la riconversione delle produzioni a base di amianto (di cui lire 6,3 miliardi quale limite d'impegno dal 1993) ».

10. Il CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può riconoscere carattere di priorità ai programmi di cui ai commi 1 e 2.

In conformità al parere espresso dalla V Commissione, i relatori hanno presentato i seguenti emendamenti:

All'articolo 14, sostituire il comma 8 con il seguente:

8. È autorizzato a carico del bilancio dello Stato il conferimento al Fondo di cui al comma 3 della somma di lire 50 miliardi in ragione di lire 15 miliardi per il 1992 e di lire 35, miliardi per il 1993.

14.1.

All'articolo 14, comma 9 sostituire le parole lire 25 miliardi per il 1992 e lire 25 miliardi per il 1993 con le seguenti lire 15 miliardi per il 1992 e lire 35 miliardi per il 1993.

14.2.

ATTILIO BASTIANINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria il commercio e l'artigianato*. Esprimo parere favorevole su ambedue gli emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 14.1 dei relatori, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 14.2 dei relatori, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 14, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Poiché all'articolo 15 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

TITOLO VI SANZIONI

ART. 15. (*Sanzioni*).

1. La mancata adozione delle misure idonee a garantire il rispetto dei valori limite di cui all'articolo 3, nonché l'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 2 dell'articolo 1, sono punite con l'ammenda da lire 10 milioni a lire 50 milioni.

2. Per l'inosservanza degli obblighi concernenti l'adozione delle misure di sicurezza previste dai decreti emanati ai sensi dell'articolo 6, commi 3 e 4 si applica la sanzione amministrativa da lire 7 milioni a lire 35 milioni.

3. A chiunque operi nelle attività di smaltimento, rimozione e bonifica senza il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 12, comma 4, si applica la sanzione amministrativa da lire 5 milioni a lire 30 milioni.

4. Per l'inosservanza degli obblighi di informazione derivanti dall'articolo 9, comma 1, e dall'articolo 12, comma 5, si applica la sanzione amministrativa da lire 5 milioni a lire 10 milioni.

5. Alla terza violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 o 4 il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone la cessazione delle attività delle imprese interessate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINANZIARIE

ART. 16. (*Disposizioni finanziarie*).

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4 pari a lire 2 miliardi per

ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1992-1994 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Norme per la protezione dalla esposizione all'amianto ».

2. Per la realizzazione dei piani di cui all'articolo 10 sono concessi contributi a carico del bilancio dello Stato pari a lire 8 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994 a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano secondo modalità definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministro dell'ambiente e del Ministro della sanità entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a lire 8 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Norme per la protezione dalla esposizione dall'amianto ».

4. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere nell'anno 1992 agli enti locali che ricentrano nei piani di cui all'articolo 10, ai fini della bonifica delle strutture di competenza, previa certificazione dell'inesistenza di cespiti delegabili, entro il limite complessivo di 40 miliardi, mutui decennali con ammortamento a carico dello Stato. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 6,3 miliardi annui a decorrere dall'anno 1993.

5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4 pari a lire 6,3 miliardi per l'anno 1993 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando

l'accantonamento « Norme per la riconversione delle produzioni di amianto (di cui lire 6,3 miliardi quale limite d'impegno) ».

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

In conformità al parere espresso dalla V Commissione, i relatori hanno presentato i seguenti emendamenti:

All'articolo 16, comma 3, sostituire la parola 1991 con la seguente 1992.

16.1.

All'articolo 16, comma 4, dopo le parole è autorizzata a concedere nell'anno 1992 aggiungere le seguenti entro il limite massimo di mutui concedibili dalla Cassa medesima ai sensi della legislazione vigente.

16.2.

All'articolo 16, sostituire il comma 5 con il seguente:

5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4 pari a lire 6,3 miliardi a decorrere dall'anno 1993, si provvede, negli anni 1993 e 1994, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Norme per la riconversione delle produzioni di amianto (di cui lire 6,3 miliardi quale limite di impegno dal 1993) ».

16.3.

ATTILIO BASTIANINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Esprimo parere favorevole su tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 16.1 dei relatori, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 16.2 dei relatori, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 16.3 dei relatori, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 16, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Il relatore per la X Commissione, onorevole Bortolami, ha proposto il seguente nuovo titolo:

« Norme per la cessazione dell'impiego dell'amianto ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

NANDA MONTANARI FORNARI. Desidero innanzitutto preannunciare il voto favorevole del gruppo comunista-PDS sul provvedimento in esame, che stabilisce la cessazione di ogni lavorazione con prodotti contenenti amianto, un elemento ritenuto cancerogeno.

Rispetto ad alcune osservazioni rese poc'anzi, vorrei ricordare che l'obbligo del recepimento delle direttive comunitarie non impedisce — anzi siamo sollecitati in questo — il rispetto delle condizioni di maggior favore riguardo alla legislazione vigente nel nostro paese.

Ai colleghi che ne hanno accennato, rammento non solo che il decreto legislativo n. 277 recepiva alcune direttive comunitarie risalenti a dieci anni fa, ma anche che nella legge comunitaria per il 1991 si parla della direttiva n. 394 del 1990. Quest'ultima, per quanto riguarda l'amianto, non menziona alcun valore limite, sottolineandone invece la cancerogenità. Su questo non esistono più dubbi di natura scientifica e, del resto, è sufficiente riferirsi ad un dato, ossia alle recenti indagini svolte

che hanno rilevato come a Casale Monferato oltre ai morti accertati per mesotelioma — cioè il tumore contratto nei luoghi di lavoro in cui viene utilizzato l'amianto —, si siano registrati circa sessanta decessi di persone le quali, pur non avendo avuto alcun rapporto diretto con tali lavorazioni, erano tuttavia a contatto con ambienti risultati fortemente contaminanti.

Il gruppo comunista-PDS esprime anche soddisfazione per le parti del provvedimento afferenti alla tutela previdenziale in favore sia dei lavoratori colpiti, sia di quelli occupati in aziende che dovranno essere sottoposte a processi di ristrutturazione.

In conclusione, sottolineiamo che il provvedimento in oggetto — che certamente è perfezionabile, come tutte le disposizioni normative del resto — grazie alla scelta fondamentale operata, riguardante la cessazione dell'impiego dell'amianto, si pone in funzione di prevenzione e di tutela dei lavoratori, delle popolazioni e più in generale dell'ambiente.

MASSIMO SCALIA. Preannuncio il voto favorevole del gruppo verde sul provvedimento che ci accingiamo a votare.

GIULIANO CELLINI. Il gruppo socialista esprime soddisfazione e voterà a favore del provvedimento.

LUCIANO RIGHI. Il gruppo democratico cristiano si esprimerà favorevolmente sul testo in esame.

BENITO MARIO BORTOLAMI, *Relatore per la X Commissione*. Nel ringraziare i colleghi per i contributi offerti e per il duro lavoro a cui si sono sottoposti, vorrei formulare un'osservazione finale. Nel corso della discussione generale è stato sottolineato da più parti che il testo in oggetto costituiva un tentativo coraggioso di aprire

uno spiraglio in ordine alle tematiche sociali. Credo che l'obiettivo sia stato raggiunto perché non solo si è aperto uno spiraglio, ma è stata anche indicata una strada che speriamo venga percorsa fino in fondo.

PRESIDENTE. Il provvedimento sarà immediatamente votato per appello nominale.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo ai sensi dell'articolo 90, comma 2, del regolamento.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale sulle proposte di legge n. 4858 e abbinate, esaminate nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Poiché la Commissione non è in numero legale, rinvio ad altra seduta la votazione nominale delle proposte oggi esaminate.

La seduta termina alle 15.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia il 12 dicembre 1991.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO